



COMUNE DI SINNAI

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI – PARERE N. 30 DEL 26.10.2020

L'anno duemilaventi, il giorno ventisei del mese di ottobre, in videoconferenza, ai sensi dell'art. 234 e ss del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si sono riuniti i Revisori dei Conti con la presenza dei signori:

Dott. Aldo Cadau, (Presidente del Collegio);

Dott.ssa Roberta Manca (Componente del Collegio);

Dott. Romolo Salis (Componente del Collegio);

per svolgere l'attività di controllo e verifica in merito al riconoscimento ex art. 194, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 di un debito fuori bilancio segnalato con proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 26/10/2020 avente ad oggetto **“Riconoscimento di legittimità di Debiti Fuori Bilancio, art. 194, comma 1, lett.A) del TUEL per pagamento spese legali derivanti da sentenza TAR Sardegna 915/2019”**, per complessivi **euro 1.769,34, (millesettecentosessantanove/34)**.

Per detto debito è stata individuata adeguata copertura finanziaria imputando la spesa di euro 1.769,34 sul capitolo di Bilancio 122000 – cod. Bilancio 1.11.1.0103.

Il Collegio dei Revisori, acquisita preliminarmente la documentazione relativa al riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio (art. 194 D.L.vo n. 267/00) e

richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 9, del D.Lgs. n. 267/00, il quale prevede che l'Organo di Revisione esprima un parere sulle proposte di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio e transazioni.

ANALIZZATA

la relazione del Responsabile del Settore Sociale e Pubblica Istruzione, la Dott.ssa Monica Piroddi, nella quale viene rilevato quanto indicato a seguire:

- in data 10.07.2018, acclarato al prot. n.0014566, perveniva la notifica di un ricorso contro il Comune di Sinnai pronunciato dal genitore di un minore disabile - rappresentato e difeso in virtù di procura speciale alle liti dall'Avv.to Cecilia Savona- dinanzi al Tribunale Amministrativo della Sardegna sito in Cagliari. Tale ricorso conteneva la richiesta di annullamento degli atti con i quali il Comune di Sinnai aveva negato al proprio figlio il servizio di assistenza educativa scolastica per l'anno scolastico 2018/2019 e la condanna dell'amministrazione comunale ad erogare il servizio in questione o ad assumere i relativi costi, previa adozione delle misure cautelari del caso;
- il TAR con decreto n 316 del 31/10/2018 sospendeva gli atti impugnati e ordinava all'amministrazione il riesame della questione al fine di garantire la continuità del servizio richiesto a favore del figlio della ricorrente, contestualmente veniva fissata la trattazione collegiale dell'istanza cautelare alla Camera di Consiglio del 21.11.2018 in occasione della quale la ricorrente dava atto che il Comune di Sinnai aveva attivato e garantito il servizio a favore del figlio e per le ore definite. Nello specifico, con Determinazione del Settore Sociale Pubblica Istruzione n 72 del 16.11.2018, venivano assunti gli oneri necessari a garantire il servizio scolastico specialistico per la quota spettante quale Comune di residenza e per l'intero anno scolastico di riferimento. Nel contempo, veniva formalizzato l'accordo interistituzionale con il Comune di Cagliari, Comune ove ha sede la scuola frequentata dal minore disabile.
- Con sentenza n 915 del 27.12.2019 il TAR dichiarava la cessazione della materia del contendere poiché il servizio è stato riconosciuto e garantito al minore disabile e condannava il Comune di Sinnai alle spese di lite oltre le spese generali, IVA e cassa avvocati come per legge;

- la Dott.ssa Monica Piroddi, Responsabile del Settore Sociale e Pubblica Istruzione, nella relazione precisa che alla data del 12 Ottobre 2020 sussiste un debito fuori bilancio di complessivi € 1.769,34, di cui:

- € 1.200,00 a favore della ricorrente per le spese processuali,
- € 180,00 euro per spese generali al 15% su dette,
- € 55,20 euro per cassa avvocati al 4%,
- € 315,74 per IVA al 22%,
- € 18,40 spese notifica sentenza.

RITENUTO

opportuno procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, lett. A), per le motivazioni espresse in premessa derivanti dalla relazione Settore Sociale e Pubblica Istruzione, la Dott.ssa Monica Piroddi, per un importo complessivo lordo di euro 1.769,34 (millesettecentosessantanove/34).

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PREMESSO CHE

- l'art. 194 del Tuel disciplina l'ambito e le procedure di riconoscibilità dei debiti fuori bilancio, ossia delle obbligazioni formatesi secondo un iter non conforme ai principi giuscontabili;
- costante dottrina sostiene che, dal punto di vista procedurale, nel riconoscimento dei debiti fuori bilancio si deve tenere presente che possono essere il frutto, oltre che di obbligazioni sorte nell'esercizio in corso, anche di rapporti giuridici risalenti ad anni precedenti, nel qual caso si suole parlare di passività pregresse o arretrate, cioè di maggiori spese che si verificano sulla competenza dell'ultimo esercizio chiuso o sui residui degli esercizi anteriori;
- il Ministero dell'Interno, con Circolare 20 settembre 1993 n.F.L.21/1993 ha definito il debito fuori bilancio come "un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di danaro che grava sull'ente (.....) assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli Enti Locali";
- le "finalità e postulati dei principi contabili degli Enti Locali" nel testo approvato il 12

Marzo 2008 dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali del Ministero dell'Interno che nel principio contabile n.2 "Gestione nel sistema del Bilancio" con riferimento ai debiti fuori bilancio, ed in particolare a quelli derivanti da sentenza, enuncia che : "il debito fuori bilancio è costituito da obbligazioni pecuniarie, relative al conseguimento di un fine pubblico, valide giuridicamente ma non perfezionate contabilmente, per cui il riconoscimento della sua legittimità, da parte del Consiglio, fa coincidere i due aspetti giuridico contabile in capo al soggetto che l'ha riconosciuto";

- il riconoscimento dei debiti fuori bilancio spetta all'organo consiliare, che deve non solo e non tanto sanare una o più spese assunte senza impegno, quanto verificare che ciò non pregiudichi gli equilibri di bilancio;
- l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) ha disposto che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti. L'organo di revisione deve verificare che i provvedimenti di riconoscimento di debiti gli siano trasmessi nonché inviati alla competente procura della Corte dei Conti;
- la giurisprudenza della Corte dei conti ha ripetutamente evidenziato la sostanziale diversità esistente tra la fattispecie di debito derivante da sentenze esecutive e le altre previste dall'art. 194 Testo Unico Enti Locali (d. lgs. 267/2000), osservando come, mentre nel caso di sentenza esecutive di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art. 194 TUEL l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale. Inoltre, la stessa giurisprudenza ha ribadito che stante l'imperatività del provvedimento giudiziale esecutivo, il valore della delibera consiliare non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;
- il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, modificando ed integrando il D.Lgs. 18 agosto

2000 n. 267, ha previsto al Titolo II il rafforzamento dei controlli per le Provincie ed i Comuni ed in particolare l'art. 239, lettera b), punto 6, stabilisce il parere obbligatorio dell'organo di revisione alle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio.

CONSIDERATO CHE

- i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:
 - della certezza, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'Ente;
 - della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
 - della esigibilità cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;
- il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che deve essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con il conseguente obbligo per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva.

ANALIZZATO

- il ricorso dinanzi al TAR Sardegna, acclarato al protocollo dell'Ente n.24149 in data 28/09/2020, ex art.112 c.p.a. nell'interesse della sig.ra (...) rappresentata e difesa dall'avv. Cecilia Savona, volto a dichiarare l'inottemperanza del Comune alla sentenza n.915 del 27/12/2019 del TAR Sardegna ed ordinare all'amministrazione comunale di eseguire il provvedimento mediante il pagamento delle somme dovute per complessivi € 1.769,34, in particolare:
 - € 1.200,00 a favore della ricorrente per le spese processuali,

- € 180,00 euro per spese generali al 15% su dette,
- € 55,20 euro per cassa avvocati al 4%,
- € 315,74 per IVA al 22%,
- € 18,40 spese notifica sentenza.

VISTO

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 19/06/2020, con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2020/2022;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 19/06/2020 esecutiva ai termini di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022;
- la nota del responsabile settore sociale prot. 25760 del 13/10/2020 con la quale dichiara l'esigenza ad assumere l'impegno di spesa al fine di provvedere al dovuto pagamento;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, rilasciato ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii;
- che il Responsabile del Servizio Finanziario, Patrimoniale, Controllo di Gestione ha reso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma e 147bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000;
- che l'Ente intende provvedere al riconoscimento e finanziamento di detto debito fuori bilancio per complessivi euro 1.769,34, (millesettecentosessantanove/34).

CONSIDERATO CHE

- la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;
- nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito

fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;

- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario.

RITENUTO

- necessario ed urgente che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;
- che le "origini" del debito siano state abbondantemente sviscerate nei documenti di cui in antefatto rilasciati dal Responsabile di Settore.

ATTESTA

l'ammissibilità del riconoscimento del debito fuori bilancio, secondo le tipologie di cui all'art. 194, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a seguito della Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna n.915/2019, R.G.575/2018 per l'importo complessivo di € 1.769,34, dando atto che le eventuali variazioni riferite alle componenti degli interessi alla registrazione della Sentenza e quant'altro variabile, sarà definitivamente assunto con successive determinazioni allorquando gli importi saranno definitivamente noti al momento della liquidazione.

Esaurita la verifica, il Collegio formalizza il presente Parere che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come in appresso.

Del presente atto per opportuna conoscenza viene rilasciata copia all'Ente.

Si raccomanda all'Ente di trasmettere, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, il provvedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio deliberazione alla competente Procura della Corte dei Conti.

L'ORGANO DI REVISIONE

F.to Dott. Aldo Cadau

F.to Dott.ssa Roberta Manca

F.to Dott. Romolo Salis